



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2014
(OR. en)**

6830/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0013 (COD)**

**CODEC 529
TRANS 86
PE 113**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 24 - 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Jaromír KOHLÍČEK (GUE/NGL, CZ) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione conteneva 2 emendamenti (emendamenti 1 e 2).

Il gruppo GUE/NGL ha inoltre presentato altri sei emendamenti (emendamenti 3-8).

II. DISCUSSIONE

La discussione sulla proposta, che si è svolta il 25 febbraio 2014, è stata una discussione congiunta sulle sei proposte che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario ((spazio ferroviario europeo unico; apertura del mercato per i passeggeri del trasporto nazionale; interoperabilità del sistema ferroviario; sicurezza delle ferrovie; Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e norme comuni per i conti delle aziende ferroviarie). Una sintesi della discussione figura nel doc. 6815/14¹.

III. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo il 26 febbraio 2014. Il Parlamento europeo ha adottato due emendamenti alla proposta.

Sono stati adottati i due emendamenti della commissione. Non sono stati adottati altri emendamenti.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato unitamente alla risoluzione legislativa.

¹ Cfr. anche i documenti 6816/14, 6821/14, 6822/14 e 6829/14.

Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0026),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 91 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0026/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2013¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0472/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

² GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) E' stata adottata a livello europeo una serie di misure legislative che hanno aperto i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri ed hanno stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile, che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità ai criteri *UE* debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali.

Emendamento

(2) E' stata adottata a livello europeo una serie di misure legislative che hanno aperto i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri ed hanno stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)^{3bis}, determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile, che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità ai criteri *dell'Unione* debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali. ***Il termine per il recepimento della direttiva 2012/34/UE nel diritto nazionale è il 16 giugno 2015.***

^{3bis} *GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore ***il giorno successivo alla*** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore ***due anni dopo la*** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.